



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.12.2011
COM(2011) 854 definitivo

2011/0407 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione di riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire i contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, senza compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto nell'ambito del gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Modifica di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti per un ammontare complessivo di – 2 268 061 EUR.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi². I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è ora necessario aprire per taluni prodotti, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla, per un volume adeguato.
- (2) Il volume dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d'ordine 09.2624 e 09.2640 è insufficiente per soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione per il periodo contingenziale in corso, che termina il 31 dicembre 2011. Occorre pertanto aumentare i volumi contingenziali in questione con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011.
- (3) Il volume dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d'ordine 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 e 09.2977 è sostituito dai volumi indicati nell'allegato al presente regolamento.
- (4) L'Unione non ha più interesse a mantenere nel 2012 contingenti tariffari per taluni prodotti i cui contingenti sono stati stabiliti per il 2011. Tali contingenti devono pertanto essere chiusi a decorrere dal 1° gennaio 2012 e i prodotti corrispondenti devono essere cancellati dall'elenco figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.
- (5) Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sia integralmente sostituito.
- (6) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

¹ GU C [...] del [...], pag.

² GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

- (7) Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2011, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2624 è fissato a 950 tonnellate,
- il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2640 è fissato a 11 000 tonnellate.

Articolo 3

Con effetto dal 1° gennaio 2012, il volume dei contingenti tariffari aventi numeri d'ordine 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 e 09.2977 è aumentato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Con effetto dal 1° gennaio 2012, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono inserite le righe corrispondenti ai contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.2928 e 09.2929.

Articolo 5

Con effetto dal 1° gennaio 2012, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono soppresse le righe corrispondenti ai contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.2815, 09.2841 e 09.2992.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO**"ALLEGATO**

| Numero d'ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale (%) |
|-----------------|---|--|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)(2) | 1.1.-31.12. | 700 tonnellate | 0% |
| 09.2913 | ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 | 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 | Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) | 1.1.-31.12. | 6 000 tonnellate | 0% |
| 09.2928 | ex 2811 22 00 | 40 | Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97% | 1.1.-31.12. | 1 700 tonnellate | 0% |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) | 1.1.-31.12. | 13 000 tonnellate | 0% |
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8) | 1.1.-31.12. | 12 000 tonnellate | 0% |
| 09.2929 | 2903 22 00 | | Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6) | 1.1.-31.12. | 7 000 tonnellate | 0% |
| 09.2837 | ex 2903 79 90 | 10 | Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) | 1.1.-31.12. | 600 tonnellate | 0% |
| 09.2933 | ex 2903 99 90 | 30 | 1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) | 1.1.-31.12. | 2 600 tonnellate | 0% |
| 09.2950 | ex 2905 59 98 | 10 | 2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1) | 1.1.-31.12. | 15 000 tonnellate | 0% |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5% (CAS RN 95-48-7) | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0% |
| 09.2767 | ex 2910 90 00 | 80 | Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3) | 1.1.-31.12. | 4 300 tonnellate | 0% |
| 09.2624 | 2912 42 00 | | Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4) | 1.1.-31.12. | 950 tonnellate | 0% |
| 09.2638 | ex 2915 21 00 | 10 | Acido acetico di purezza, in peso, del 99% o più (CAS RN 000064-19-7) | 1.1.-31.12. | 500 000 tonnellate | 0% |
| 09.2972 | 2915 24 00 | | Anidride acetica (CAS RN 108-24-7) | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0% |
| 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnellate | 0% |
| 09.2634 | ex 2917 19 90 | 40 | Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5% (CAS RN 000693-23-2) | 1.1.-31.12. | 4 600 tonnellate | 0% |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2) | 1.1.-31.12. | 120 tonnellate | 0% |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.-31.12. | 1 000 tonnellate | 0% |
| 09.2632 | ex 2921 22 00 | 10 | Esametildiammina (CAS RN 124-09-4) | 1.1.-31.12. | 40 000 tonnellate | 0% |

| Numero d'ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingente | Volume contingente | Dazio contingente (%) |
|-----------------|---------------|-------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5) | 1.1.-31.12. | 1 800 tonnellate | 0% |
| 09.2977 | 2926 10 00 | | Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1) | 1.1.-31.12. | 75 000 tonnellate | 0% |
| 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cistina (CAS RN 56-89-3) | 1.1.-31.12. | 600 tonnellate | 0% |
| 09.2603 | ex 2930 90 99 | 79 | Tetrasolfuro di bis(3-trietossisilpropile) (CAS RN 40372-72-3) | 1.1.-31.12. | 12 000 tonnellate | 0% |
| 09.2810 | 2932 11 00 | | Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9) | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0% |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) | 1.1.-31.12. | 300 tonnellate | 0% |
| 09.2812 | ex 2932 20 90 | 77 | Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3) | 1.1.-31.12. | 4 000 tonnellate | 0% |
| 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Acido ribonucleico (CAS RN 63231-63-0) | 1.1.-31.12. | 110 tonnellate | 0% |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-Xilosio (CAS RN 58-86-6) | 1.1.-31.12. | 400 tonnellate | 0% |
| 09.2908 | ex 3804 00 00 | 10 | Lignosolfonato di sodio | 1.1.-31.12. | 40 000 tonnellate | 0% |
| 09.2889 | 3805 10 90 | | Essenza di cellulosa al solfato | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0% |
| 09.2935 | ex 3806 10 00 | 10 | Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma | 1.1.-31.12. | 280 000 tonnellate | 0% |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno | 1.1.-31.12. | 2 200 tonnellate | 0% |
| 09.2829 | ex 3824 90 97 | 19 | Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30%, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100° C | 1.1.-31.12. | 1 600 tonnellate | 0% |
| 09.2986 | ex 3824 90 97 | 76 | Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60% o più di dodecildimetilammina — 20% o più di dimetil(tetradecil)ammina | 1.1.-31.12. | 14 315 tonnellate | 0% |

| Numero d'ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingente | Volume contingente | Dazio contingente (%) |
|-----------------|---------------|-------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 09.2907 | ex 3824 90 97 | 86 | — 0,5% o più di esadecildimetilammina, destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1) Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75% o più di steroli, — non più del 25% di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) | 1.1.-31.12. | 2 500 tonnellate | 0% |
| 09.2140 | ex 3824 90 97 | 98 | Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0% di N,N-dimetil-1-octanamine — 94% come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2% al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine | 1.1.-31.12. | 4 500 tonnellate | 0% |
| 09.2639 | 3905 30 00 | | Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato | 1.1.-31.12. | 18 000 tonnellate | 0% |
| 09.2640 | ex 3905 99 90 | 91 | Butirrale di polivinile | 1.1.-31.12. | 11 000 tonnellate | 0% |
| 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (\pm 100) | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnellate | 0% |
| 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Fiocchi di acetato di cellulosa | 1.1.-31.12. | 75 000 tonnellate | 0% |
| 09.2641 | ex 3913 90 00 | 87 | Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all'1% in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5% in peso peso molecolare medio ponderale (M_w) non superiore a 900 000 | 1.1.-31.12. | 200 kg | 0% |
| 09.2813 | ex 3920 91 00 | 94 | Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29% ma non superiore al 31% di 2,2'-etilenediossidietil | 1.1.-31.12. | 3 000 000 m ² | 0% |

| Numero d'ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingente | Volume contingente | Dazio contingente (%) |
|-----------------|---------------|-------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 09.2818 | ex 6902 90 00 | 10 | bis(2-etilesanoato) come plastificante Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO ₂ non superiore all'1% e — che hanno un tenore in peso di Al ₂ O ₃ non superiore a 0,4% e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1700° C | 1.1.-31.12. | 75 tonnellate | 0% |
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (± 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso | 1.1.-31.12. | 1 900 000 m ² | 0% |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrocromo contenente, in peso, 1,5% o più, ma non più di 4% di carbonio e non più di 70% di cromo | 1.1.-31.12. | 50 000 tonnellate | 0% |
| 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) | 1.1.-31.12. | 800 000 unità | 0% |
| 09.2636 | ex 8411 82 80 | 20 | Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un'efficienza di ciclo semplice superiore a 40% | 1.1.-31.12. | 10 unità | 0% |
| 09.2763 | ex 8501 40 80 | 30 | Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1) | 1.1.-31.12. | 2 000 000 unità | 0% |
| 09.2642 | ex 8501 40 80 | 40 | Unità costituita da — motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e — un ventilatore a induzione | 1.1.-31.12. | 120 000 unità | 0% |

| Numero d'ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingente | Volume contingente | Dazio contingente (%) |
|-----------------|---------------|-------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 09.2633 | ex 8504 40 82 | 20 | destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1) Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1) | 1.1.-31.12. | 4 500 000 unità | 0% |
| 09.2643 | ex 8504 40 82 | 30 | Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1) | 1.1.-31.12. | 1 038 000 unità | 0% |
| 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione | 1.1.-31.12. | 3 000 000 unità | 0% |
| 09.2003 | ex 8543 70 90 | 63 | Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm | 1.1.-31.12. | 1 400 000 unità | 0% |
| 09.2635 | ex 9001 10 90 | 20 | Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1) | 1.1.-31.12. | 3 300 000 km | 0% |
| 09.2631 | ex 9001 90 00 | 80 | Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1) | 1.1.-31.12. | 5 000 000 unità | 0% |

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1).

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

"

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2011: **17 743 600 000 EUR**
Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2012: **19 171 200 000 EUR (PB 2012)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

| Linea di bilancio | Entrate ³ | Periodo di 6 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2011 | [2012] |
|-------------------|--|---|--------|
| Articolo 120 | <i>Incidenza sulle risorse proprie</i> | - 0,8 | - 1,5 |

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

ALLEGATO I

Valido a decorrere dal 1° luglio 2011:

Contingenti tariffari di cui all'articolo 2

| Designazione del prodotto | Quantitativo contingentale (unità/tonnellate) | Prezzo stimato (EUR/t) | Dazio (%) (TDC 2011) | Dazio contingentale (%) | Perdita di entrate prevista (in EUR) |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Etilvanillina 09.2624 | + 350 tonnellate (quantitativo iniziale: 600 tonnellate) | 16 129 | 5,5 | 0 | 310 483 |
| Polibutirrale di vinile 09.2640 | + 3 000 tonnellate (quantitativo iniziale: 8 000 tonnellate) | 3 580 | 6,5 | 0 | 698 100 |

Perdita totale di entrate:

(1 008 583 EUR – 252 146 EUR) = - 756 437 EUR netti.

ALLEGATO II

Valido a decorrere dal 1° gennaio 2012:

Contingenti tariffari di cui all'articolo 3

| Designazione del prodotto | Variazione del quantitativo contingentale (t/g) | Prezzo stimato (EUR per t/unità) | Dazio (%) (TDC 2012) | Dazio contingentale (%) | Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingentale (in EUR) |
|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Tetrasolfuro 09.2603 | + 3 000 tonnellate (quantitativo iniziale: 9 000 tonnellate) | 400 | 6,5 | 0 | 78 000 |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------|-----|---|-----------|
| Manici 09.2629 | + 200 000 unità (quantitativo iniziale: 600 000 unità | 2,32 | 6 | 0 | 27 840 |
| Diammina 09.2632 | + 5 000 tonnellate (quantitativo iniziale: 35 000 tonnellate) | 1 304 | 6,5 | 0 | 423 800 |
| Fiocchi 09.2816 | + 30 000 tonnellate (quantitativo iniziale: 58 500 tonnellate) | 933 | 6,5 | 0 | 1 819 350 |
| ACN 09.2977 | + 25 000 tonnellate (quantitativo iniziale: 50 000 tonnellate) | 900 | 6,5 | 0 | 1 462 500 |

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:
(3 811 490 EUR – 952 873 EUR) = -2 858 617 EUR netti.

ALLEGATO III

Valido a decorrere dal 1° gennaio 2012:

Contingenti tariffari di cui all'articolo 4

| Designazione del prodotto | Variazione del quantitativo contingente (t) | Prezzo stimato (EUR per t) | Dazio (%) (TDC 2012) | Dazio contingente (%) | Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in EUR) |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Tetrasolfuro 09.2928 | + 1 700 tonnellate (quantità iniziale: 0 tonnellate) | 1 198 | 4,6 | 0 | 93 684 |
| Tricloroetilene 09.2929 | + 7 000 tonnellate (quantità iniziale: 0 tonnellate) | 720 | 5,5 | 0 | 277 200 |

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:
(370 884 EUR – 92 721 EUR) = - 278 163 EUR netti.

ALLEGATO IV

Valido a decorrere dal 1° gennaio 2012:

Contingenti tariffari di cui all'articolo 5

| Designazione del prodotto | Variazione del quantitativo contingente (t/unità) | Prezzo stimato (EUR per t) | Dazio (%) (TDC 2011) | Dazio contingente (%) | Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in EUR) |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Supporti 09.2815 | 0 unità (quantitativo iniziale: 380 000 unità) | 100 | 5 | 0 | 1 900 000 |
| Miscela di 1- alcheni 09.2841 | 0 tonnellate (quantitativo iniziale: 10 000 tonnellate) | 600 | 2,2 | 0 | 132 000 |
| Copolimero 09.2992 | 0 tonnellate (quantitativo iniziale: 1 000 tonnellate) | 2.075 | 6,5 | 0 | 134 875 |

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:
(2 166 875 EUR – 541 719 EUR) = + 1 625 156 EUR netti.

4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.